



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (BA) TUCCI | Presidente |
| (BA) RUSSO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) BUTA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) STEFANELLI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) CATERINO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 22/09/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento contro cessione del quinto, l'uno (n.***045) stipulato il 22/12/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo dell'11/03/2019 e l'altro (n.***767) stipulato il 12/09/2007 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 07/01/2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, secondo il criterio lineare proporzionale, della complessiva somma di € 2.829,22 a titolo di commissioni non godute, al lordo di quanto già rimborsato (da considerarsi a titolo di acconto), e in particolare:

a) per il contratto n.***045, il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, di complessivi € 887,50 per commissioni accessorie;

b) per il contratto n.***767, il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis* di € 1.911,72, di cui € 1.326,83 per commissioni accessorie, € 255,65 per commissioni finanziarie, € 244,24 per oneri assicurativi, € 85 per spese di istruttoria; nonché la somma di € 30,00 a titolo di "commissioni di estinzione"; oltre alle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00, a quelle di procedura e agli interessi legali a far data dal giorno del reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

a) con riferimento al finanziamento n. ***045, la non ripetibilità delle commissioni finanziarie, atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto e nel



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

modulo SECCI; fa presente che non sono stati applicati costi per le spese di riscossione rata, né per l'invio delle comunicazioni periodiche né per le commissioni di anticipata estinzione;

b) con riferimento al finanziamento n. ***767, di aver integralmente restituito, secondo il criterio *pro rata temporis*, le commissioni bancarie e finanziarie (al netto delle commissioni agente di natura *up front*), stante l'avvenuto "rimborso proattivo" di € 747,10, con bonifico del 07/05/2015 (versato in atti, unitamente a copia del contratto di agenzia); nonché di aver inviato, mediante raccomandata n. ***703 al procuratore del ricorrente, a seguito della proposizione del ricorso, un assegno emesso il 22/05/2020 dell'importo di € 264,25, comprensivo delle spese di presentazione del ricorso, degli interessi legali (€ 0,01) e dell'importo di € 244,24 per oneri assicurativi, secondo il criterio *pro rata temporis*.

Sostiene infine la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, atteso che il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale e che manca la documentazione che ne comprovi il pagamento.

Chiede, pertanto, di dichiarare cessata la materia del contendere.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

a) Contratto n. ***045

Risulta agli atti che le commissioni finanziarie hanno natura *recurring*, in quanto remunerano anche attività che si protraggono per tutta la durata del prestito.

Sulla base di tali rilievi, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella:

| | | |
|----------------------------|--|-----|
| durata del finanziamento ▶ | | 120 |
| rate scadute ▶ | | 49 |
| rate residue | | 71 |

| | |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 6,99% |
|-------|-------|

| | |
|---------------------------|--------|
| % restituzioni | |
| in proporzione lineare | 59,17% |
| in proporzione alla quota | 38,38% |

| n/c | ▼ | restituzioni | | | | tot ristoro |
|----------------------------------|--|--------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | importo ▼ | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | |
| <input type="radio"/> | commissioni finanziarie (<i>recurring</i>) | € 1.500,00 | € 887,50 | € 575,76 | <input type="radio"/> | € 887,50 |
| <input type="radio"/> | ... | | € 0,00 | € 0,00 | <input checked="" type="radio"/> | € 0,00 |
| <input type="radio"/> | ... | | € 0,00 | € 0,00 | <input type="radio"/> | € 0,00 |
| <input type="radio"/> | ... | | € 0,00 | € 0,00 | <input checked="" type="radio"/> | € 0,00 |
| <input type="radio"/> | ... | | € 0,00 | € 0,00 | <input checked="" type="radio"/> | € 0,00 |
| <input checked="" type="radio"/> | | | € 0,00 | € 0,00 | <input type="radio"/> | € 0,00 |
| | | | | | | € 0,00 |

| | | |
|----------------------------|----|----------|
| tot rimborsi ancora dovuti | | € 887,50 |
| interessi legali | si | |

b) Contratto n. ***767

Sulla base delle risultanze del contratto, sia le commissioni riconosciute all'intermediario mandante che quelle finanziarie, queste ultime al netto della provvigione corrisposta all'agente, hanno natura *recurring* in quanto remunerano attività prestate per l'intera durata del prestito. Al contrario, vanno considerate *upfront* sia la già citata provvigione, che le spese di istruttoria, riconosciute per attività prodromiche alla conclusione del prestito.

Quanto agli oneri assicurativi, dalla documentazione in atti questo Collegio non rinviene alcun criterio contrattuale alternativo al rimborso *pro rata temporis*.

Sulla base di tali rilievi, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già intervenuti di cui è evidenza in atti (in particolare, un bonifico di € 747,10 e un assegno, emesso successivamente alla presentazione del ricorso, di € 264,25 che, oltre ad € 244,24 per oneri assicurativi, comprende anche il rimborso delle spese di presentazione del ricorso pari ad € 20,00 ed interessi legali per € 0,01, non riportati in tabella):

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

| | |
|----------------------------|-----|
| durata del finanziamento ▶ | 120 |
| rate scadute ▶ | 86 |
| rate residue | 34 |

| | |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 3,70% |
|-------|-------|

| % restituzioni | |
|-----------------------------|--------|
| - in proporzione lineare | 28,33% |
| - in proporzione alla quota | 8,92% |

| n/c | ▼ | restituzioni | | | | rimborsi ▼ | tot ristoro |
|----------------------------|--|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | | importo ▼ | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | | |
| ○ | c. intermediario mandante (recurring) | € 1.251,11 | € 354,48 | € 111,61 | ○ | € 98,83 | € 255,65 |
| ○ | c. finanz. (al netto provv.) (recurring) | € 1.936,12 | € 548,57 | € 172,72 | ○ | € 57,12 | € 491,45 |
| ○ | provvigione (up front) | € 2.948,40 | € 835,38 | € 263,03 | ○ | | € 263,03 |
| ○ | spese istruttoria (up front) | € 300,00 | € 85,00 | € 26,76 | ○ | | € 26,76 |
| ○ | oneri assicurativi (recurring) | € 862,02 | € 244,24 | € 76,90 | ○ | € 244,24 | € 0,00 |
| ○ | | | € 0,00 | € 0,00 | ○ | | € 0,00 |
| | rimborso proattivo maggio 2015 | | | | | € 747,10 | -€ 747,10 |
| tot rimborsi ancora dovuti | | | | | | | € 289,79 |
| interessi legali | | | | | | | si |

Deve altresì trovare accoglimento la domanda di restituzione della commissione di estinzione anticipata, corrisposta per l'importo di € 30,00; ciò in quanto ai sensi dell'art. 125 *sexies*, comma 3 TUB, introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010 ed applicabile a tutti i contratti anticipatamente estinti dopo la sua entrata in vigore (conf. *ex multis* Coll. Bari, dec. n. 9307/2018), nessuna commissione per l'anticipata estinzione è dovuta "se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro"; circostanze che entrambe ricorrono nel caso di specie, come risulta dal conteggio estintivo in atti.

Al contrario, non merita accoglimento la domanda di ristoro delle spese di assistenza difensiva, stante il carattere seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.207,29, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI